

EDILIZIA - INDUSTRIA

(Dal 01/08/1989 AI) CIPL 02/08/1989

WHW.
WEISSENEGGER
HINRICHS
WELLENZOHN

Arbeitsrechtsberater
Consulenti del Lavoro

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 2/8/1989 tra l'Associazione degli Industriali della provincia autonoma di Bolzano - VERBAND DER INDUSTRIELLEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN e la FLC/LFB Federazione Lavoratori Costruzioni LANDESFÖDERATION DER BAUARBEITER; la FENEAL-UIL-SGK; la FILCA-CISL-SGB; la FILLEA-CGIL-AGB; l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi Sezione Edili USAS - AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERK-SCHAFTSBUND - ASGB-BAU;

- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini stipulato in data 7/10/1987 e relativi allegati;

- in relazione a quanto previsto dall'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, viene stipulato il seguente Contratto Integrativo provinciale valevole per la provincia di Bolzano.

Il presente Contratto entra in vigore il 1/9/1989 e avrà validità fino al termine che sarà indicato dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Premessa

L'Associazione Industriali - Sezione Edili - si impegna ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite a livello nazionale e provinciale mentre le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate a qualsiasi livello compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e provinciale.

Sistema di informazioni

Le informazioni sullo stato e sulle prospettive della produzione e della occupazione in edilizia saranno fornite secondo il sistema indicato nella "Premessa" al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7/10/1987.

Art. 1 Orario di lavoro

In relazione a quanto previsto dagli articoli 5 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale 7/10/1987, per l'orario di lavoro valgono le norme della legge 15/3/1923, n. 692 con le eccezioni e le deroghe relative (Art. 1 L. 15/3/1923, n. 692: 48 ore settimanali; Decreto 10/9/1923 n. 1957; 60 ore settimanali per quattro mesi all'anno).

L'orario normale contrattuale di lavoro viene determinato in 40 ore settimanali per tutto l'anno, da ripartire su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

Premesso che l'impresa può prolungare l'orario di cantiere fino ai limiti stabiliti dalla legge 15/3/1923, n. 692, la contabilizzazione dell'orario di lavoro avverrà giornalmente corrispondendosi per le prime otto ore la retribuzione normale e per le ore successive la retribuzione prevista per lavoro supplementare o straordinario.

La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero di eventuali ore perse, intendendosi che tale recupero avvenga nell'arco delle giornate lavorate nella settimana. Nel caso in cui non fossero state raggiunte le 40 ore settimanali l'impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7/10/1987.

Il periodo di quattro mesi all'anno, di cui al decreto 10/9/1923, n. 1957, resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l'impresa e le rappresentanze sindacali una diversa ripartizione dell'orario di lavoro.

L'operaio ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione degli istituti previsti negli artt. 4 e 5 del presente Contratto.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 7/10/1987 relativamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e delegati di cantiere, le giornate per l'utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Il pagamento dei permessi collettivi avverrà con anticipazione da parte dell'impresa secondo le norme di cui all'art. 5 punto B) del CCNL.

Per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto concordato, previa comunicazione ai delegati di cantiere.

Art. 2 Ferie

In applicazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale 7/10/1987 il godimento delle ferie avverrà, di norma, come segue:

- in occasione del ferragosto, nella misura di due settimane, da concordare aziendali, collettivamente o per cantiere, entro il mese di aprile;
- per una settimana nel periodo natalizio.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute secondo le esigenze dello stesso in periodi concordati con il datore di lavoro, comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

In apposito incontro, con accordo tra le parti, impresa e lavoratori, assistiti dai delegati di cantiere, il godimento delle ferie potrà essere fissato, in tutto o in parte - per cantiere, per squadra o individualmente - in epoca diversa. In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento collettivo, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'articolo 16 del CCNL.

Nel caso di richiesta di integrazione salariale nella settimana di Natale, le parti stipulanti si impegnano a richiedere, in sede di Commissione provinciale per la Cassa Integrazione edilizia presso l'INPS, un accertamento specifico sull'avvenuto reale godimento delle ferie.

Art. 3 Indennità territoriale di settore

In relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 del C.C.N.L. 7/10/1987, l'indennità territoriale di settore è fissata nei seguenti importi (Lire):

- 1) Dall'01/09/1989
 - a) Operai di produzione:
 - operaio di 4° livello 1.464
 - operaio specializzato 1.304
 - operaio qualificato 1.034
 - operaio comune 752
 - b) custodi, guardiani, portinai
(all. A, punto b) CCNL 660
 - c) custodi, portinai, guardiani
con alloggio (all. A, punto c) CCNL 600

- 2) Dall'01/09/1990
 - a) Operaio di produzione:
 - operaio di 4° livello 1.714
 - operaio specializzato 1.504
 - operaio qualificato 1.234
 - operaio comune 852
 - b) custodi, guardiani, portinai
(all. A, punto b) CCNL 780
 - c) custodi, portinai, guardiani con alloggio
(all. A, punto c) CCNL 720

Art. 4 Contributi spese di trasporto

Nei limiti delle distanze chilometriche di cui al comma seguente l'impresa provvederà, per quanto possibile, ad organizzare con mezzi propri il trasporto giornaliero degli operai dai comuni di residenza e abituale dimora al cantiere di lavoro.

Qualora ciò non sia realizzabile, all'operaio compete un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di trasporto sostenuto per recarsi sul posto di lavoro, nelle seguenti misure forfetarie per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere, in relazione alla distanza del cantiere dall'abitazione:

- da 2 a 7 km Lire 600
- da 7 a 20 km Lire 3.000
- da 20 a 40 km Lire 4.000

Il contributo non spetta qualora il lavoratore pernotti sul posto di lavoro in alloggio messo a disposizione dall'impresa oppure abbia diritto alla diaria per trasferta.

All'autista incaricato per il trasporto dei lavoratori nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, e sempreché

effettui un percorso giornaliero di almeno 5 km, spetta per tale prestazione un'indennità nella misura di lire 100 al km. Agli operai aventi abituale dimora (intendendosi per tale il luogo dove il lavoratore ha il proprio stabile domicilio come definito dall'art. 43 del Codice Civile) a distanza superiore a 40 km dal cantiere di prima assunzione spetta a titolo di disagio - a copertura anche dell'eventuale trattamento per trasferta di cui all'art. 5 del presente Contratto - un pasto, per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere, a totale carico dell'impresa e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio, salvo che l'impresa provveda per il trasporto giornaliero dall'abituale dimora al cantiere. Agli operai che si trovano in tali condizioni spetta inoltre l'indennità sostitutiva di mensa ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.

Il trattamento di cui sopra non spetta qualora l'impresa provveda per il vitto e l'alloggio. In quest'ultimo caso va addebitato l'importo di cui all'art. 10 per un solo pasto giornaliero e non compete alcun emolumento a titolo di mensa o di diaria per trasferta.

Sugli importi di cui al presente articolo non si computa la percentuale di cui all'articolo 19 del C.C.N.L. 7/10/1987 in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto della percentuale stessa.

Art. 5 Trasferte

- Ritenuto di dover adeguare l'istituto della trasferta alle particolari esigenze locali;
- con riferimento all'art. 22, 2° comma del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 7/10/1987;

si conviene che

- a) L'operaio ha diritto alla corresponsione della diaria per trasferta quando, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, detto cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato ad una distanza superiore a 10 km dal cantiere di prima assunzione e, comunque, si trovi fuori dei confini del Comune del cantiere di prima assunzione e ad una distanza di oltre 15 km dall'abitazione. La diaria, qualora sussistano congiuntamente i presupposti sopraindicati, compete all'operaio nella misura del 10% da calcolarsi su paga base di fatto, indennità territoriale e indennità di contingenza. In aggiunta, al lavoratore spetta il pasto a totale carico dell'impresa a titolo di mensa.
- b) Qualora sussistano le stesse condizioni di cui al punto a), ma il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza non superiore a 15 km dall'abitazione dell'operaio, a quest'ultimo spetta un pasto a totale carico dell'impresa e l'indennità sostitutiva di mensa ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto.
- c) Al lavoratore che viene trasferito ad un nuovo cantiere che si trova al di fuori del confine del comune del cantiere di prima assunzione spetta in ogni caso il pasto a totale carico dell'impresa a titolo di mensa.

I trattamenti di cui sopra non spettano nel caso in cui l'impresa provveda per il vitto e l'alloggio (colazione, 2 pasti, pernottamento). In aggiunta al trattamento di trasferta spetta in ogni caso il rimborso delle spese di viaggio.

Tale rimborso avverrà sulla base del costo del servizio pubblico, su presentazione di idonea documentazione.

Qualora manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, per cui il lavoratore sia costretto ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto, il rimborso avverrà in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Nessun rimborso spese di viaggio compete al lavoratore nel caso in cui l'impresa metta a disposizione un mezzo di trasporto.

La condizione di trasferta non si realizza:

- qualora l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune nel quale era situato il cantiere di prima assunzione;
- qualora l'operaio, assunto fuori dal comune di residenza, nel venire assegnato ad un cantiere diverso, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

- Norma transitoria -

Per gli operai assunti dopo il 1/9/1989 il nuovo regime troverà immediata applicazione.

L'applicazione generalizzata si avrà a partire dall'1/1/1990.

I lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore del presente Contratto percepiscono l'indennità di trasferta nella misura del contratto provinciale 24/7/1986, manterranno il trattamento in atto fino al 31/12/1989.

Art. 6 Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 7/10/1987 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- a) per i lavori eseguiti oltre i 1.300 m s.l.m. e fino ai 1.800 m s.l.m.: da un minimo del 5% ad un massimo del 15% da definirsi tra impresa e lavoratori assistiti dai delegati di cantiere, in relazione al disagio connesso alla distanza dai centri abitati, alla difficoltà di accesso al cantiere e alla sistemazione logistica.
- b) per lavori da 1.800 m s.l.m. a 2.000 m s.l.m.: dal 15% al 30% da definirsi secondo i criteri di cui al punto a;
- c) per i lavori eseguiti oltre i 2.000 metri potrà essere stabilita, caso per caso, una diversa indennità.

Per i cantieri situati nei centri abitati l'indennità è, in ogni caso, pari al 5%.

Le suddette indennità non sono dovute agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 5 km per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza e sull'indennità territoriale di settore.

- Dichiarazione a verbale -

Per la determinazione della percentuale di maggiorazione da applicarsi nei lavori che si svolgono a quote a cavallo dei limiti suddetti, le parti stipulanti si incontreranno per l'esame del caso.

Art. 7 Attrezzi da lavoro

Qualora l'impresa non fornisca gli attrezzi normali di lavoro sarà corrisposta all'operaio per l'apporto degli attrezzi stessi la percentuale dell'1,50% da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

Nel caso di fornitura degli attrezzi l'impresa farà sottoscrivere all'operaio una ricevuta di consegna.

Art. 8 Accantonamento presso la Cassa Edile

In applicazione del nono comma dell'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale 10/10/1987, gli importi della percentuale per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, di cui al predetto articolo 19, devono essere accantonati, entro il 20 del mese successivo a quello al quale gli importi si riferiscono, presso la Cassa Edile della provincia di Bolzano e da questa liquidati agli operai interessati in due rate e precisamente, entro il 10 luglio per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da ottobre ad aprile ed entro il 10 dicembre per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da maggio a settembre.

Le somme accantonate presso la Cassa Edile saranno dalla stessa liquidate agli eventi diritto, indipendentemente dalle date su accennate, anche al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) morte dell'operaio;
- b) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro non rientrante nella categoria edilizia;
- c) espatrio dell'operaio;
- d) cessazione dell'attività lavorativa per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- e) chiamata alle armi per servizio di leva.

Art. 9 Lavori in galleria

A norma dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale 10/10/1987 l'indennità per lavori in galleria è determinata nelle seguenti misure percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Art. 10 Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione e durata dei cantieri e alle caratteristiche delle opere da eseguire, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle vicinanze, sia garantita al lavoratore la consumazione di un pasto caldo (composto da: primo piatto, secondo piatto, contorno e 1/2 litro di bevanda) mediante l'allestimento di un servizio di mensa o il ricorso ai servizi esterni.

Al lavoratore sarà addebitato, quale concorso al costo del pasto, l'importo di Lire 1.800 sempreché tale costo non superi le Lire 12.000. Qualora il costo del pasto superi le Lire 12.000 al lavoratore sarà addebitata anche la quota eccedente tale importo.

Ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi indicati, sarà corrisposta una indennità sostitutiva pari a lire 400 per ogni ora di lavoro prestato. Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 7/10/1987, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della percentuale stessa.

L'indennità sostitutiva spetta anche a coloro che beneficiano del vitto e alloggio a titolo di indennità di trasferta in base all'art. 5 del presente Contratto integrativo provinciale.

Art. 11 Ambiente di lavoro

Nell'intento di pervenire a sempre migliori condizioni dell'ambiente di lavoro, fermo restando quanto sancito dall'art. 24 e dall'art. 32 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e delle norme contenute negli articoli 40, 44, 45, 46, 47 del D.P.R. 19/3/1956, n. 303, le imprese, nell'apprestarsi all'allestimento di cantieri predisporranno quanto segue:

- a) un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, dotato, ove possibile, di armadietti o altro arredamento idoneo;
- b) qualora si verifichi il caso di operai che consumano i pasti in cantiere, un locale ad uso refettorio, con scaldavivande;
- c) tettoie per la protezione dei mezzi di trasporto (cicli e motocicli);
- d) l'erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché efficienti servizi igienici dotati di doccia con acqua calda. Le installazioni di cui sopra devono essere mantenute in stato di buona funzionalità a cura dell'impresa.

L'impresa può derogare a quanto sopra previsto quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra, o anche in relazione alla durata limitata dei lavori.

Il controllo sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo rientra nella competenza dei rappresentanti sindacali. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di "igiene del lavoro", le parti stipulanti si impegnano a definire le modalità con le quali le imprese sottoporranno a visita medica le maestranze dipendenti, avvalendosi anche dei competenti enti pubblici locali esistenti.

Art. 12 Indumenti di lavoro

Agli operai verranno concessi una tuta da lavoro all'anno e un paio di scarpe da lavoro ogni due anni con impegno dei lavoratori ad utilizzarle durante il lavoro e con onere mutualizzato a carico delle imprese.

Art. 13 Comitato paritetico per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 7/10/1987 è istituito con Accordo a parte il Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l'igiene l'Ambiente di lavoro. Con il medesimo Accordo sono disciplinati anche i compiti e le modalità di funzionamento.

Art. 14 Quote di adesione contrattuale

In applicazione dell'art. 38, lett. c, sesto comma del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 7/10/1987, le quote territoriali di adesione contrattuale restano fissate nella misura paritetica dello 0,40% a carico dei datori di lavoro e dello 0,40% a carico degli operai da calcolarsi, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste nell'articolo 1 del presente Contratto) su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale, e per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo. L'importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo della

quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano.

Con Accordo a parte, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale 7/10/1987, sono fissati l'ammontare e i criteri per il prelievo sugli accantonamenti effettuati presso la Cassa Edile degli importi ceduti dai lavoratori mediante deleghe e per il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Le modalità da seguire per il versamento alla Cassa Edile delle quote territoriali di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto dall'8° comma, lett. c del richiamato art.38 del Contratto Collettivo Nazionale 7/10/1987, sono quelle stabilite con protocollo aggiuntivo 28/4/1978.

Per le aziende a partecipazione statale si fa riferimento alla "nota" in calce alla premessa al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 7/10/1987.

Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per il versamento alla Cassa Edile della quota nazionale di adesione contrattuale fissata dall'art. 38, lett. c) secondo comma, nella misura paritetica dello 0,185% a carico dei datori di lavoro e 0,185% a carico degli operai, da calcolarsi per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall'articolo 1 del presente Contratto) su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale, e per gli operai che lavorano a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Art. 15 Anzianità

In relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del Contratto Collettivo Nazionale 7/10/1987, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l'anzianità professionale edile nella misura del 6,25% va calcolato, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall'art. 1 del presente Contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell'art. 30 del C.C.N.L. 7/10/1987 allegato "C" del medesimo Contratto Collettivo Nazionale.

Le modalità, da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del contributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell'articolo 30 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 7/10/1987, allegato "C", nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato alla Cassa Edile, sono stabilite con protocollo aggiuntivo al presente Integrativo Provinciale.

Art. 16 Formazione professionale

In relazione a quanto previsto dall'art. 88 del Contratto Collettivo Nazionale 7/10/1987, il contributo per la formazione professionale istituito con "Accordo provinciale 20/2/1985", rimane fissato nello 0,25% da calcolarsi per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall'art. 1 del presente Contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo

Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, presso la quale è istituito un apposito fondo gestito d'intesa tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Per dare impulso alla formazione professionale le parti convengono di istituire con Accordo a parte il Comitato Paritetico per la Formazione Professionale. Con il medesimo Accordo sono disciplinati anche i compiti e le modalità di funzionamento.

Art. 17 Cassa edile

L'attività della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è regolata dallo Statuto e dai regolamenti, approvati dalle Organizzazioni Sindacali contraenti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. 7/10/1987 il contributo dovuto alla Cassa Edile viene confermato nella misura già in atto a partire dall'1/3/1985, pari al 2,40%, di cui il 2,00% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore.

Il predetto contributo va calcolato per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall'art. 1 del presente contratto) su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

La quota di contributo a carico dell'operaio va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versata unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto previsto dall'art. 38 (lett. a), commi 13 e 14 del C.C.N.L. 7/10/1987 relativamente all'approvazione delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile vale quanto già stabilito con Protocollo aggiuntivo al Contratto Integrativo Provinciale, del quale forma parte integrante.

In merito al trattamento per i casi di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui agli artt.27 e 28 del C.C.N.L. 7/10/1987, si conviene che la disciplina prevista trovi applicazione con le modalità e nelle misure stabilite con

Accordo aggiuntivo al presente Contratto.

Nel termine di cui all'art. 8 del presente Contratto Integrativo Provinciale devono essere versati alla Cassa Edile gli importi:

- a) della percentuale per ferie, la gratifica natalizia e riposi annui (art.19 C.C.N.L.);
- b) del contributo assistenza della Cassa Edile (2,40% complessivo);
- c) della quota paritetica nazionale di adesione contrattuale (0,37% complessivo);
- d) della quota paritetica provinciale di adesione contrattuale (0,80% complessivo);
- e) del contributo a carico dei datori di lavoro per anzianità professionalità edile (6,25%);
- f) del contributo per l'istruzione professionale a carico dei datori di lavoro (0,25%);
- g) del contributo per gli indumenti di lavoro (0,40%).

Nel caso in cui l'impresa non effettui il versamento degli importi di cui al comma precedente, l'impresa dovrà versare alla Cassa Edile una maggiorazione contributiva nella misura e con le modalità fissate con Accordo a parte.

L'importo di tale maggiorazione affluisce sul fondo assistenza della Cassa Edile.

Art. 18 Assemblee

Il diritto alle assemblee di cui all'art. 96, lettera a) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro è esteso alle unità produttive con più di 10 dipendenti.

Art. 19 Categorie e qualifiche

In aggiunta alla esemplificazione di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 7/10/1987, si considera:

- a) operaio di IV livello:
 - il giumbista, manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo.
- b) operaio specializzato:
 - il conduttore di autobetoniera da oltre 6 mc.

Art. 20 Capo Squadra

Al lavoratore comunque denominato: caposquadra, capo operaio, ecc. che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 15% da computarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale.

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 15%.

Art. 21 Trattamenti in atto nelle aziende

Si concorda che i trattamenti in atto nelle imprese per i titoli relativi ai singoli istituti di cui al presente Contratto possono essere assorbiti fino a concorrenza, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 22 Busta paga bilingue

Le imprese operanti in provincia di Bolzano sono tenute a consegnare ai lavoratori prospetti paga bilingui o quantomeno a fornire ai lavoratori l'elenco delle voci della busta paga tradotte in lingua italiana e tedesca.

Art. 23 Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente Contratto entra in vigore il 1/9/1989 e avrà validità fino al termine che sarà indicato dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Accordo per la determinazione del Premio di Produzione per gli Impiegati Edili a partire dall'1/9/1989

Il giorno 2/8/1989, in Bolzano tra l'Associazione degli Industriali della Provincia Autonoma di Bolzano - VERBAND

DER INDUSTRIELLEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN; e la FLC-LFB Federazione Lavoratori Costruzioni LANDESFÖDERATION DER BAUARBEITER costituita da: FENEAL-UIL-SGK; FILCA-CISL-SGB; FILLEA-CGIL-AGB; l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi Sezione Edili USAS - AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB-BAU; si conviene quanto segue:

Il premio di produzione degli impiegati edili di cui all'art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7/10/1987 è determinato nei seguenti importi mensili:

1) con decorrenza 01/09/1989

1a super	Lire 325.000
1a	Lire 310.000
2a	Lire 240.000
Assist. Tecnico	Lire 240.000
3a	Lire 173.000
4a	Lire 120.000
4a primo impiego	Lire 65.000

2) con decorrenza 01/09/1990

1a super	Lire 380.000
1a	Lire 360.000
2a	Lire 280.000
Assist. Tecnico	Lire 280.000
3a	Lire 200.000
4a	Lire 140.000
4a primo impiego	Lire 80.000

Verbale di Accordo per la Disciplina dell'Apprendistato nell'Industria Edile della Provincia Autonoma di Bolzano

Il giorno 24/7/1986 tra l'associazione degli industriali della provincia Autonoma di Bolzano - VERBAND DER INDUSTRIELLEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN; e la FLC-LFB Federazione Lavoratori Costruzioni LANDESFÖDERATION DER BAUARBEITER costituita da: FENEAL-UIL-SGK; FILCA-CISL-SGB; FILLEA-CGIL-AGB; l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi Sezione Edili USAS - AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERK-SCHAFTSBUND - ASGB-BAU; viene stipulato il seguente Accordo provinciale per l'apprendistato nell'industria edile nella provincia di Bolzano.

1) Profili e qualifiche professionali

Le qualifiche professionali per le quali verranno proposti i relativi profili alla Giunta Provinciale di Bolzano sono, per il settore industriale, le seguenti:

- muratore industriale;
- ferraiolo;
- carpentiere per casseforme in legno e in ferro per cementi armati - pittore.

2) Durata

- Premesso che il tirocinio pratico in azienda deve essere direttamente legato all'apprendimento e alla formazione teorica;
- valutata la legislazione speciale vigente in Provincia di Bolzano in materia di apprendistato,

si stabilisce che:

la durata del periodo di apprendistato viene fissata in 27 mesi di effettivo tirocinio pratico in cantiere. Ai fini del raggiungimento dei 27 mesi non devono essere calcolati i periodi:

- di istruzione teorica;
- di sospensione invernale;

➤ di servizio militare.

Il datore di lavoro, dopo il completamento dei 27 mesi di tirocinio pratico, attribuirà la qualifica professionale solo se sia stato superato l'esame teorico secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 30 del 17/11/1981 "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato rispettivamente lavorante artigiano". Qualora, al termine del tirocinio pratico, non sia stata ancora completata (istruzione teorica, la durata dell'apprendistato viene prorogata fino al conseguimento dell'attestato scolastico e il datore di lavoro è tenuto a concedere i permessi retribuiti per la frequenza della scuola professionale e per i giorni d'esame al fine del completamento del periodo di formazione teorica.

3) Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti è determinata in percentuale sulla paga base, sulla contingenza e sull'indennità territoriale di settore dell'operaio qualificato secondo i seguenti scaglioni di anzianità:

assunti prima del 18° anno di età		assunti dopo il 18° anno di età	
1° semestre	45%	1° semestre	50%
2° semestre	50%	2° semestre	55%
3° semestre	55%	3° semestre	60%
4° semestre	65%	4° semestre	70%
5° semestre	70%	5° semestre	75%
6° semestre	80%	6° semestre	85%
oltre il 6° semestre	95%	oltre il 6° semestre	95%

La retribuzione, come sopra determinata, è dovuta anche per le ore della frequenza scolastica nei limiti massimi di 8 ore settimanali o 360 ore per ogni sessione nel caso di corsi a tempo pieno.

4) Verifiche

Entro il dicembre 1987 verrà effettuata una verifica congiunta al fine di valutare globalmente gli andamenti occupazionali che l'applicazione del presente Accordo determinerà nel settore.

5) Rinvio

Per quanto non previsto o modificato dal presente Accordo vale quanto disposto dalle norme di legge nazionali e provinciali, dai relativi regolamenti, dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro degli edili e dal Contratto Integrativo Provinciale.

A fronte di nuove disposizioni legislative a livello nazionale o provinciale in materia di apprendistato o di accordi sindacali che abbiano effetti sul contenuto del presente Accordo, le parti si incontreranno per un esame della presente disciplina.

6) Norma transitoria

Le imprese, che alla data del presente Accordo, abbiano già in forza apprendisti, possono chiedere di definire in sede sindacale soluzioni che armonizzino i due diversi regimi contrattuali. Dette soluzioni dovranno essere stipulate con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

7) Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente Accordo e avrà vigore fino a tutto il 31/7/1989; esso si intenderà rinnovato di anno in anno, se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata R.R..

8) Nota a verbale

Le parti stipulanti il presente Accordo si impegnano a verificare le condizioni per l'attuazione della mutualizzazione degli oneri connessi all'insegnamento complementare.